

Il rappresentante legale può cedere crediti alla società

Immobili

La Cgt di Roma sul trasferimento dei bonus contestato dalle Entrate

La legge non dà indicazioni sulle caratteristiche dei cessionari dei crediti

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

Un soggetto effettua lavori di ristrutturazione su un immobile del quale è proprietario, attraverso un'impresa di costruzioni della quale è legale rappresentante. E, poi, cede a quella stessa impresa i bonus fiscali derivati dalla ristrutturazione, sotto forma di credito di imposta, relativo in questo caso al sismabonus acquisti.

È il complesso intreccio, appena esaminato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (sentenza del 6 giugno 2024 n. 7482), che ha punti di contatto con situazioni molto frequenti nella pratica. È accaduto spesso, in questi anni, che i titolari di un credito, anche a causa delle difficoltà incontrate dal mercato delle cessioni attraverso le banche e gli intermediari finanziari, l'abbiano ceduto a una società che controllavano per smaltirlo con maggiore facilità. Ora queste operazioni stanno finendo sotto la lente dell'agenzia delle Entrate, che spesso le contesta.

In questo caso, venivano eserci-

tate 20 comunicazioni di opzione per la cessione e lo sconto, che portavano ad altrettanti provvedimenti di annullamento da parte delle Entrate. Si trattava di blocchi attivati «in via cautelativa».

L'Agenzia «aveva negato l'autorizzazione all'utilizzo del credito», configurandosi «nel caso di specie una elusione fiscale, quindi, un abuso del diritto perché il contribuente ha inteso realizzare un indebito vantaggio fiscale». Al centro delle contestazioni c'era la «rilevata commistione dei soggetti coinvolti, allo stesso tempo proprietari finali degli immobili e rappresentanti e/o soci» della società che era «precedente proprietaria degli stessi, nonché esecutrice dei lavori di ristrutturazione».

Contro questi annullamenti arrivava il ricorso. E la decisione della Cgt di adottare un'impostazione diversa rispetto a quella delle Entrate. Secondo i giudici, infatti, il decreto

Rilancio disciplina semplicemente la cessione del credito e non dà indicazioni e limitazioni ulteriori legate alla natura dei soggetti coinvolti. «La possibilità di optare tra lo sconto in fattura, e la cessione del credito, senza ulteriori specificazione di quali debbano essere gli eventuali soggetti cessionari del credito e quali caratteristiche debbano possedere - dice la sentenza -, deve far ritenere che non vi possano essere preclusioni a priori nell'esercizio della scelta attribuita dalla disposizione».

Non esistono, cioè, limitazioni individuabili a monte dal decreto. «Soltanto la effettiva dimostrazione di effetti elusivi e dunque di attività illegittime può fornire elementi di valutazione per la attuale scelta dell'ente impositore», spiega la decisione. Quindi, dal momento che mancano paletti fissati a monte, è necessario andare a verificare la situazione caso per caso. Non possono, cioè, esserci presunzioni.

«Allo stato, pertanto, l'assenza di tali elementi probatori, non può che far ritenere fondato il ricorso in esame», bloccando l'annullamento delle cessioni da parte delle Entrate. La scelta della legge, in conclusione, «è quella di incentivare e sostenere lavori di ristrutturazione con valenza di rispetto ambientale, rispetto a tale finalità non è ben comprensibile come la presenza dei medesimi soggetti nella compagine di società interessate alla opzione di cessione del credito e di realizzazione delle opere, possa determinare illegittimi comportamenti ai fini della normativa fiscale».

LA SCELTA DELLA LEGGE

In conclusione

«Incentivare e sostenere lavori di ristrutturazione con valenza di rispetto ambientale; rispetto a tale finalità non è ben comprensibile come la presenza dei medesimi soggetti nella compagine di società interessate alla opzione di cessione del credito e di realizzazione delle opere, possa determinare illegittimi comportamenti ai fini della normativa fiscale».